

Osservatorio Permanente Inter-istituzionale per la Salute in Carcere (DGR n. 14 del 07/01/2020)

Linee di Indirizzo “Gestione delle attività dei detenuti all’interno degli Istituti Penitenziari del Veneto”

1. PREMESSA

Le seguenti linee di indirizzo sono fornite dall’Osservatorio Regionale Permanente per la Salute in Carcere in base alle procedure nazionali e regionali in atto per essere applicate nei contesti penitenziari della Regione Veneto.

Tali linee di indirizzo si vanno ad integrare - e non sostituiscono - le “Linee di indirizzo e le indicazioni operative prodotte dall’Osservatorio Permanente Inter-istituzionale per la Salute in Carcere per la gestione del COVID-19 all’interno degli Istituti Penitenziari” con nota regionale prot. n. 159451 del 17/04/2020.

Le seguenti linee di indirizzo rappresentano una responsabilità condivisa da parte delle Istituzioni e gli Enti coinvolti, dalle associazioni, dal volontariato, dai datori di lavoro e dai lavoratori.

Le linee di indirizzo che seguono tengono conto delle seguenti limitazioni:

- l’assenza di linee di indirizzo nazionali/procedure operative condivise per la gestione del COVID-19 all’interno delle carceri;
- le gravi carenze strutturali delle carceri tali da rendere difficile la garanzia dell’isolamento precauzionale e dello svolgimento in sicurezza delle attività trattamentali, lavorative, ludiche e sanitarie;
- l’impossibilità da parte dell’Amministrazione Penitenziaria per le condizioni di cui sopra di riservare sezioni “cuscinetto” per permettere l’allocazione con un criterio di “coorte” e “compartimentale” categorie di detenuti omogenei per fattori di rischio (es. detenuti che ritornano dai permessi) per l’isolamento precauzionale;
- il sovraffollamento.

Si premette che la gestione del COVID-19 all’interno degli Istituti Penitenziari non è da intendersi una “emergenza” di sola natura sanitaria, ma una complessa attività che necessita di azioni sinergiche fra i diversi “soggetti” che costituiscono la realtà “carcere” e che trovano unitarietà attraverso le seguenti linee di indirizzo.

In una logica di sistema appare comunque opportuno specificare che le attività che riguardano:

- la tutela dell’integrità della persona detenuta, dei luoghi di detenzione e delle misure di prevenzione ambientale (come ad es. la messa a disposizione dei DPI per i detenuti, delle misure di igiene ambientale, dell’idoneità degli spazi detentivi, della raccolta delle dichiarazioni sostitutive, ecc.) sono garantite dall’Amministrazione Penitenziaria.
- la misurazione a distanza della temperatura corporea con termometro digitale o termo-scanner ovvero auto- misurazione dei famigliari, dei visitatori sono assicurate dall’Amministrazione Penitenziaria attraverso gli OSS, la Protezione Civile E/o Enti ausiliari e/o volontari (es. Croce Rossa Italiana);

- la misurazione a distanza della temperatura corporea con termometro digitale o termo-scanner ovvero auto-misurazione dei detenuti in entrata e uscita dall'Istituto (permissanti, art. 21, traduzione verso i Tribunali) sono assicurate dai sanitari anche attraverso gli OSS, la Protezione Civile E/o Enti ausiliari e/o volontari (es. Croce Rossa Italiana);
- lo svolgimento degli accessi, degli spostamenti dei detenuti e delle attività trattamentali all'interno degli Istituti Penitenziari sono assicurate e regolate dall'Amministrazione Penitenziaria;
- la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro degli operatori penitenziari, degli operatori sanitari, o dei lavoratori, detenuti e non, dipendenti da cooperative e da aziende esterne è sotto la responsabilità del relativo datore di lavoro, che si avvale della consulenza del proprio medico competente;
- tutte le attività lavorative e trattamentali gestite dalle cooperative, associazioni, volontari, ecc. sono sotto la responsabilità delle stesse e svolte nel rispetto dei protocolli sottoscritti con l'Amministrazione Penitenziaria;
- la tutela della salute dei detenuti in termini di prevenzione sanitaria e di assistenza ai ristretti con patologie è gestita dalle Aziende ULSS per il tramite delle UU.OO. di Sanità Penitenziaria;
- le attività di sanità pubblica (es. gestione contatti casi positivi e/o stretti) e di screening e prevenzione dell'intera "comunità penitenziaria" – sono assicurate dalle Aziende ULSS per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione con il supporto, per quanto di competenza, da parte delle UU.OO. di Sanità Penitenziaria.

Per una migliore e più efficace applicazione delle seguenti linee di indirizzo e delle precedenti l'Amministrazione Penitenziaria si impegna a mappare e comunicare su base, almeno mensile, all'Osservatorio Regionale la disponibilità dei posti a disposizione per l'isolamento precauzionale.

2. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio non derogabili, in quanto fattori di protezione "chiave" in ogni contesto di "comunità" includono le seguenti azioni e comportamenti igienico-sanitari standard rispetto ai quali l'Amministrazione Penitenziaria con il supporto delle Aziende ULSS, le associazioni, il volontariato, ecc. deve provvedere sensibilizzando i detenuti, gli operatori, i visitatori, ecc.:

- praticare frequentemente l'igiene delle mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o con soluzioni/gel a base alcolica e in tutti i momenti raccomandati (prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con i liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici)
- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
- tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;
- evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori;
- in caso di febbre e/o sintomi respiratori non entrare in contatto con altri soggetti e contattare il proprio medico curante;
- indossare la mascherina ed eseguire l'igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa e eliminata;
- praticare un'accurata igiene degli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a quelle che più frequentemente vengono toccate o manipolate o sulle quali possono depositarsi goccioline prodotte con il respiro, il parlato o colpi di tosse e starnuti;
- areare frequentemente i locali e privilegiare le attività all'aria aperta evitando i luoghi chiusi e affollati.

Nell'obiettivo di garantire il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti di persone all'interno delle strutture penitenziarie, a tutela sia dei detenuti, sia dei visitatori/fornitori, si raccomanda che l'Amministrazione Penitenziaria provveda a organizzare gli accessi alla struttura secondo criteri che riducano il più possibile il numero di persone compresenti, rendendolo compatibile con gli spazi disponibili.

3. DETENUTO CHE NECESSITA DI ACCEDERE ALLE STRUTTURE SANITARIE ESTERNE

Gli accessi in Pronto Soccorso e le visite specialistiche o le indagini diagnostiche presso strutture sanitarie esterne devono seguire le seguenti indicazioni:

- misurazione a distanza della temperatura corporea con termometro digitale o termo-scanner ovvero auto-misurazione prima della uscita dall'istituto sono assicurate dall'area sanitaria anche attraverso l'ausilio della Protezione Civile E/o Enti ausiliari e/o volontari (es. Croce Rossa Italiana);
- osservanza delle misure di prevenzione compatibilmente con la tipologia di servizio espletato;
- assenza di sintomatologia respiratoria e/o febbre (per le visite programmate posticipabili);
- utilizzo dei DPI appropriati (es. mascherina chirurgica);
- rispetto delle indicazioni di accesso indicate dalla struttura sanitaria e/o dallo specialista che eseguirà la visita.

Premesso che il detenuto che si reca presso le suddette strutture sanitarie esterne adotta le su citate misure di prevenzione, si pongono le seguenti indicazioni:

- nel caso in cui il detenuto abbia avuto un accesso al Pronto Soccorso, poiché in tale situazione, secondo le procedure indicate nelle Linee di indirizzo regionali per la riapertura delle attività sanitarie – Fase 2, tutti gli utenti che accedono al PS devono transitare in un'area di pre-accettazione esterna alla struttura dove vengono identificati attraverso pre-triage i casi sospetti per COVID-19 che verranno avviati alla valutazione all'interno del percorso compatibile COVID-19 con esecuzione del tampone nasofaringeo, mentre tutti i casi non sospetti sono avviati al percorso standard di gestione e cura, mantenuto distinto e funzionalmente separato e quindi considerato “pulito” e protetto, al rientro nella struttura penitenziaria non è necessario seguire l'iter cautelativo previsto per l'accoglimento del detenuto;
- nel caso in cui il detenuto abbia avuto un accesso a una struttura poliambulatoriale per prestazioni specialistiche, di laboratorio e di diagnostica strumentale, per le quali il tempo di permanenza è breve, poiché in tale situazione, secondo le procedure indicate nelle Linee di indirizzo regionali per la riapertura delle attività sanitarie – Fase 2“, sono adottate misure precauzionali di prevenzione, soprattutto per i pazienti più “fragili”, al rientro nella struttura penitenziaria non è necessario seguire l'iter cautelativo previsto per l'accoglimento di un nuovo detenuto.

I ricoveri ospedalieri devono seguire le seguenti indicazioni:

- misurazione a distanza della temperatura corporea con termometro digitale o termo-scanner ovvero auto-misurazione prima della uscita dall'istituto sono assicurate dall'Area Sanitaria anche attraverso l'ausilio della Protezione Civile E/o Enti ausiliari e/o volontari (es. Croce Rossa Italiana);
- osservanza delle misure di prevenzione compatibilmente con la tipologia di servizio espletato;
- assenza di sintomatologia respiratoria e/o febbre (per i ricoveri programmabili posticipabili);
- utilizzo dei DPI appropriati (es. mascherina chirurgica);

- rispetto delle indicazioni di accesso indicate dalla struttura sanitaria e/o dallo specialista che eseguirà il ricovero.

Il rientro del detenuto da ricovero ospedaliero deve avvenire con le seguenti modalità:

- nel caso in cui il detenuto abbia avuto un ricovero ospedaliero per COVID-19 e venga dimesso dopo l'acquisizione della negatività di due tamponi a distanza di almeno 24 ore, il rientro in struttura potrà avvenire senza il periodo precauzionale di quarantena;
- nel caso in cui il detenuto abbia avuto un ricovero ospedaliero per COVID-19 e venga dimesso senza l'acquisizione della negatività di due tamponi a distanza di 24 ore, il rientro in struttura è subordinato all'iter cautelativo previsto per l'accoglimento del nuovo giunto (quarantena), con l'esecuzione di un tampone all'inizio e alla fine della stessa;
- nel caso in cui il detenuto abbia avuto un ricovero ospedaliero per altra causa le misure di prevenzione da adottare al suo rientro saranno quelle indicate dalla struttura ospedaliera che dimette il soggetto (supposto che l'ambiente ospedaliero risulterebbe un contesto "protetto"); in assenza di indicazioni specifiche eventualmente indicate dalla struttura ospedaliera che lo dimette, il rientro del detenuto nell'Istituto penitenziario non sarà soggetto a misure di isolamento precauzionale.

Al fine di contenere il rischio epidemia sugli apparati telefonici in dotazione ai capiscorta delle traduzioni sarà installata l'applicazione "Immuni".

4. DETENUTO CHE DEVE RECARSIS IN TRIBUNALE O ALTRO LUOGO ESTERNO PER MOTIVI GIUDIZIARI

Il detenuto che deve essere condotto in Tribunale od altro luogo per motivi giudiziari dovrà osservare le seguenti indicazioni:

- misurazione a distanza della temperatura corporea con termometro digitale o termo-scanner ovvero auto-misurazione a cura dei sanitari anche attraverso l'ausilio della Protezione Civile E/o Enti ausiliari e/o volontari (es. Croce Rossa Italiana);
- osservanza delle misure di prevenzione compatibilmente con la tipologia di servizio espletato;
- assenza di sintomatologia respiratoria e/o febbre;
- utilizzo dei DPI appropriati (es. mascherina chirurgica);
- rispetto delle indicazioni di accesso indicate dal Tribunale.

Essendo i percorsi all'interno dei Tribunali organizzati in modo tale da ridurre al minimo il rischio di contagio (percorsi predefiniti, personale formato ad impedire il contagio, misurazione della temperatura corporea anche ai detenuti e al personale di scorta, ecc.) il detenuto al termine della presenza in Tribunale può rientrare nella sezione di provenienza (salvo segnalazioni di "comportamenti a rischio" da parte dell'Amministrazione Penitenziaria).

Al fine di contenere il rischio epidemia sugli apparati telefonici in dotazione ai capiscorta delle traduzioni sarà installata l'applicazione "Immuni".

5. TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DEL DETENUTO ALL'ESTERNO

Per quanto riguarda il trasporto e accompagnamento dal detenuto l'Amministrazione Penitenziaria deve osservare le seguenti indicazioni:

- gli Agenti di Polizia Penitenziaria devono indossare i DPI appropriati e adottare le misure di prevenzione come indicati dal proprio medico competente;

- effettuare la detersione e la sanificazione dell'automezzo prima e dopo il trasporto con particolare attenzione alle superfici di appoggio.

6. DETENUTO CHE ESCONO DALL'ISTITUTO USUFRUENDO DI PERMESSI, LICENZE O MISURE

I detenuti che usufruiscono di permessi giornalieri, in art. 21 e semiliberi per uscire dall'Istituto devono seguire le seguenti indicazioni:

- misurazione a distanza della temperatura corporea con termometro digitale o termo-scanner ovvero auto-misurazione a cura dei sanitari anche attraverso l'ausilio della Protezione Civile E/o Enti ausiliari e/o volontari (es. Croce Rossa Italiana);
- sottoscrizione di una dichiarazione circa l'impegno ad osservare tutte le misure di prevenzione;
- utilizzo dei DPI appropriati (es. mascherina chirurgica);
- osservanza delle indicazioni di accesso e di prevenzione dei responsabili dei luoghi dove il detenuto si recherà (es. cooperative, associazioni, luoghi di lavoro ecc.);
- dichiarazione del detenuto al rientro che durante il permesso non è venuto in contatto stretto con persone con evidenti sintomi respiratori;
- dichiarazione da parte del datore di lavoro, associazione, cooperative esterne circa la non presenza nell'ambito del proprio contesto di persone con febbre o sintomi di malattia respiratoria e nel caso in cui un componente dovesse presentare questi sintomi nei giorni successivi il rientro, l'impegno di informare la struttura;
- al rientro in Istituto il detenuto permissante giornaliero, ovvero il detenuto semilibero o art. 21 O.P. che risulta asintomatico e/o privo di fattori di rischio specifici come dichiarati potrà ritornare nella propria sezione di appartenenza (che dovrebbe ospitare soggetti con criteri di rischio omogenei);
- al rientro in Istituto il detenuto permissante non giornaliero che risulta asintomatico sarà ubicato in sezioni dedicate di isolamento precauzionale, ove sarà riservata una stanza di pernottamento multipla, con criteri di isolamento di coorte. La Direzione dell'Istituto, in collaborazione con la Magistratura di Sorveglianza, adotterà modalità di gestione dei permessi che prevedano un inizio e una fine del periodo coincidenti per più detenuti. La permanenza in tale ubicazione dovrà essere mantenuta fino al termine del periodo di isolamento precauzionale per 14 giorni.
- lo svolgimento delle eventuali attività trattamentali e lavorative (e che rientrano nel contesto del piano di trattamento riabilitativo) che prevedono il contatto del "permissando" anche con i detenuti delle altre sezioni o con altri soggetti avverrà esclusivamente e rigorosamente con i DPI appropriati e con le adeguate misure di prevenzione;
- tutti i detenuti al rientro del permesso (escluso quello giornaliero) verranno sottoposti a tampone secondo le procedure regionali.

Nel caso in cui al rientro dal permesso il detenuto riferisca:

- febbre e/o sintomi respiratori
- il contatto con casi sospetti e/o positivi

verrà posto in isolamento precauzionale per 14 giorni in idonei spazi messi a disposizione da parte dell'Amministrazione Penitenziaria (anche con criteri di coorte) secondo quanto previsto dalle indicazioni regionali. Durante il periodo di quarantena il detenuto sarà sottoposto a tampone o altra indagine diagnostica secondo le procedure regionali.

7. COLLOQUI CON I FAMIGLIARI/VISITATORI

I colloqui con i famigliari/visitatori avvengono con modalità definite dai Direttori degli Istituti Penitenziari nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di prevenzione e di distanziamento sociale come indicate dai rapporti dell'ISS.

I colloqui dovranno seguire le seguenti indicazioni:

- misurazione a distanza della temperatura corporea con termometro digitale o termo-scanner ovvero auto-misurazione a cura dell'Amministrazione Penitenziaria attraverso l'ausilio della Protezione Civile E/o Enti ausiliari e/o volontari (es. Croce Rossa Italiana);
- ricordare all'ingresso tutte le norme comportamentali e le precauzioni raccomandate per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2;
- dichiarazione sostitutiva da parte dei famigliari di assenza di sintomatologia e/o contatti stretti con casi sospetti o positivi nei 14 giorni precedenti;
- prenotazione delle visite con un numero prestabilito e limitato di visitatori in relazione agli spazi disponibili (preferibilmente 1 famigliare per detenuto, informando i ristretti dell'opportunità di evitare l'incontro con famigliari "fragili" dal punto di vista sanitario);
- organizzazione delle visite per fascia oraria (onde evitare assembramenti e favorire l'aerazione e la sanificazione degli ambienti);
- utilizzo dei DPI appropriati e delle azioni di prevenzione da parte del detenuto e dei famigliari;
- far eseguire al visitatore l'igiene delle mani all'ingresso in struttura;
- limitare al minimo il transito del visitatore per gli spazi comuni, prevedendo per le visite orari adeguati e compatibili alle restanti attività;
- limitazione del contatto fisico fra detenuto e famigliari;
- messa a disposizione all'ingresso dei locali per le visite del gel disinfettante per l'igiene delle mani;
- utilizzo, in via preferenziale, per le visite, di aree verde e spazi esterni;
- sanificazione e aerazione dei locali, dopo ogni visita.

8. ACCESSO DI OPERATORI DI COOPERATIVE, EDUCATORI E VOLONTARI

La progressiva ripresa delle attività trattamentali in presenza è strettamente connessa alla possibilità di accesso presso gli Istituti Penitenziari di soggetti "terzi" soggetti terzi quali docenti, animatori, ministri di culto, maestri d'arte, operatori di cooperative, volontari, ecv. e di volontari.

Le modalità di accesso di tali operatori avvengono con modalità definite dai Direttori degli Istituti Penitenziari nel rispetto delle disposizioni ministeriali e regionali in materia e delle misure di prevenzione e per il distanziamento sociale come indicate dai rapporti dell'ISS.

L'accesso dei suddetti operatori deve essere regolato con il rispetto de seguenti indicazioni:

- misurazione a distanza della temperatura corporea con termometro digitale o termo-scanner ovvero auto-misurazione a cura dell'Amministrazione Penitenziaria attraverso l'ausilio della Protezione Civile E/o Enti ausiliari e/o volontari (es. Croce Rossa Italiana);
- ricordare all'ingresso tutte le norme comportamentali e le precauzioni raccomandate per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2;
- dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori di sintomatologia e/o contatti stretti con casi sospetti o positivi nei 14 giorni precedenti (almeno su base settimanale);
- organizzazione delle visite per fascia oraria (onde evitare assembramenti e favorire l'aerazione e la sanificazione degli ambienti);
- utilizzo dei DPI appropriati e delle azioni di prevenzione;
- far eseguire al visitatore l'igiene delle mani all'ingresso in struttura;

- limitare al minimo il transito dell'operatore per gli spazi comuni, prevedendo per le visite orari adeguati e compatibili alle restanti attività;
- limitazione del contatto fisico fra detenuto e operatori;
- messa a disposizione nei locali adibiti alle attività gel disinfettante per l'igiene delle mani;
- sanificazione e areazione dei locali, dopo ogni attività.

La ripresa delle attività trattamentali deve essere assicurata nel rispetto dei provvedimenti ministeriali e regionali che disciplinano la ripresa della specifica tipologia di attività come previsto per la popolazione generale, previa l'ottemperanza delle misure di prevenzione e controllo previste (uso dei DPI appropriati, distanziamento, ecc.).

Il soggetto organizzatore di tali attività, anche se condotte all'esterno dell'Istituto Penitenziario, dovrà assicurare il rispetto delle suddette prescrizioni anche tramite l'adozione di conformi protocolli di sicurezza condivisi con l'Amministrazione Penitenziaria, a tutela dell'utenza e degli operatori.

Ai detenuti lavoranti in quarantena viene riconosciuta la tutela previdenziale di malattia in attuazione all'art. 26 del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazione dalla Legge n. 27 del 2020 "*Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato*".

9. ATTIVITA' TRATTAMENTALI INTRAMURARIE

L'attività trattamentale "in presenza" viene definita dai Direttori degli Istituti nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia nel rispetto delle misure adottate per il distanziamento sociale come indicate dai rapporti dell'ISS e deve tener conto della gestione del rischio.

Le attività trattamentali "in presenza" devono avvenire attraverso:

- il rispetto del principio di distanziamento sociale, tale da assicurare anche la fruizione di attività all'aria aperta e nella pratica di sport, almeno fino al perdurare dello stato di emergenza;
- la realizzazione di attività in comune (socialità, istruzione, formazione professionale, attività ludiche, culturali, ricreative e sportive) solo per piccoli gruppi proporzionali alla dimensione del luogo, evitando assembramenti e permettendo il mantenimento delle distanze di sicurezza, con divieto di "contatto" fra persone;
- l'osservanza delle misure di igiene es. igiene respiratoria e delle mani;
- l'utilizzo degli appropriati DPI da parte degli utenti e degli operatori;
- la messa a disposizione dei gel idro-alcologici nei locali in uso;
- l'areazione dei locali utilizzati;
- la sanificazione dei locali, degli arredi e delle attrezzature dopo l'utilizzo.

Le associazioni e le cooperative dovranno assicurare il rispetto delle suddette prescrizioni anche tramite l'adozione di conformi protocolli di sicurezza condivisi con l'Amministrazione Penitenziaria, a tutela dell'utenza e degli operatori.

10. ATTIVITA' LAVORATIVE INTRAMURARIE

Presso gli Istituti Penitenziari sono realizzate attività lavorative intramurarie gestite sia da "terzi" (cooperative/impresе, ecc.) e sia dall'Amministrazione Penitenziaria.

I datori di lavoro esterni devono regolamentare le proprie attività secondo gli orientamenti dei propri medici competenti, partecipando all'Amministrazione Penitenziaria le direttive impartite ai propri lavoratori. Più in generale le attività lavorative devono avvenire attraverso:

- il rispetto del principio di distanziamento sociale, tale da assicurare anche la fruizione di attività all'aria aperta e nella pratica di sport, almeno fino al perdurare dello stato di emergenza;
- evitando assembramenti e permettendo il mantenimento delle distanze di sicurezza, con divieto di “contatto” fra persone;
- l'osservanza delle misure di igiene (es. igiene respiratoria e delle mani);
- l'utilizzo degli appropriati DPI da parte degli utenti e degli operatori;
- la messa a disposizione dei gel idro-alcologici nei locali in uso;
- l'areazione dei locali utilizzati;
- la sanificazione dei locali, degli arredi e delle attrezzature dopo l'utilizzo.

La ripresa delle attività lavorative seguono le indicazioni ministeriali e regionali in atto per tali attività secondo le indicazioni ministeriali e regionali, sia per quanto riguarda la data di ripresa delle attività che per quanto riguarda le modalità.

A questo riguardo i datori di lavoro sono tenuti al rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24/04/20 fra il governo e le Parti sociali di cui all'allegato 12 del DPCM del 17/05/2020.

Il datore di lavoro dovrà assicurare il rispetto delle suddette prescrizioni anche tramite l'adozione di conformi protocolli di sicurezza condivisi con l'Amministrazione Penitenziaria, a tutela dell'utenza e degli operatori.

11. FORNITORI, MANUTENTORI E ALTRI OPERATORI ESTERNI

Tutti i fornitori, manutentori e altri operatori esterni che accedono alla struttura sono obbligati ad indossare idonei dispositivi di protezione, con particolare attenzione alla mascherina, sempre ben posizionata, e praticare una accurata igiene delle mani.

La loro permanenza nei locali deve essere limitata al tempo strettamente necessario per l'effettuazione delle attività specifiche. La consegna della merce deve avvenire attraverso un unico ingresso per un maggior controllo, seguendo percorsi prestabiliti dall'Amministrazione Penitenziaria.

Ai fornitori o altri operatori esterni viene misurata a distanza della temperatura corporea con termometro digitale o termo-scanner ovvero auto-misurazione a cura dell'Amministrazione Penitenziaria attraverso l'ausilio della Protezione Civile E/o Enti ausiliari e/o volontari (es. Croce Rossa Italiana).

Per gli operatori/fornitori/manutentori esterni la cui attività all'interno della struttura penitenziaria comporta vicinanza ai detenuti/operatori e una prolungata permanenza negli ambienti di vita dei suddetti, si chiede la compilazione dell'autodichiarazione di sintomatologia e/o contatti stretti con casi sospetti o positivi nei 14 giorni precedenti.

12. RIPRESA DELLE ATTIVITA' DEI COLLOQUI CON I MAGISTRATI E DI CONVALIDA DI ARRESTO PRESSO GLI ISTITUTI PENITENZIARI

I colloqui con i Magistrati, compresi quelli di Sorveglianza e a le udienze di convalida di arresto o fermo, e seguito del cessare degli effetti del D.L. 18/2020, gli interrogatori di garanzia di soggetti

provenienti dalla libertà e sottoposti a quarantena precauzionale avvengono in Istituto con l'adozione di tutte le misure necessarie e il distanziamento sociale.

Il detenuto e tutti i soggetti che partecipano ai colloqui utilizzeranno i DPI appropriati come indicati dal medico competente e dalle procedure ministeriali e regionali. Nella stanza in cui il detenuto si svolge l'udienza verranno predisposti divisori in plexiglas e il locale verrà arieggiato, possibilmente anche durante l'udienza, e sanificato

Nel caso in cui il detenuto riferisse sintomi respiratori e/o febbre e/o fosse riconosciuto contatto di soggetto positivo e/o sospetto, viene segnalata la circostanza al Magistrato competente per le sue eventuali determinazioni.

I locali dove si svolgeranno i colloqui dovranno permettere il mantenimento del distanziamento sociale e sanificati al termine di ogni colloquio, favorendo la creazione di percorsi di transito riservati.

12. ADDENDUM: DETENUTO NUOVO ARRIVATO

Rispetto al detenuto "nuovo arrivato" (nuovo giunto, nuovo arrivato da altro Istituto Penitenziario ecc.) le indicazioni rimangono quelle espresse nelle precedenti linee di indirizzo (vedi nota Regionale prot. n. 159451 del 17/04/2020) con l'esecuzione del tampone o altre procedure diagnostiche all'ingresso della struttura secondo le procedure regionali.

In aggiunta a quanto già precedentemente indicato nelle su citate linee di indirizzo, il detenuto asintomatico che proviene da un altro Istituto Penitenziario ("COVID-19 free") con esito del tampone negativo e in possesso del nulla osta sanitario al trasferimento, all'atto dell'ingresso viene sottoposto a tampone e dovrà rimanere in isolamento, anche con criterio di coorte, sino all'esito dello stesso.

Per i minori il nuovo giunto (asintomatico) che proviene da un altro IPM o da Istituto per adulti, l'ingresso nell'Istituto di destinazione avviene previo esecuzione del tampone presso l'IPM di provenienza con esito negativo.

Per i trasferimenti che avvengono fra gli Istituti Penitenziari del Veneto il periodo di isolamento precauzionale non verrà adottato a seguito di attestazione da parte dell'area sanitaria di provenienza che non soggetto non presenta, al momento del trasferimento febbre e/o sintomi respiratori e non risulta essere stato in contatto con un caso sospetto e/o positivo.

Fatti salvi i motivi di estrema, indifferibile necessità adottati dall'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione penitenziaria si impegna a non trasferire da un Istituto ad un altro il detenuto che si trovano in isolamento precauzionale.

13. PREVENZIONE VACCINALE

Per i detenuti, gli operatori penitenziari e sanitari, volontari, visitatori, ecc. è fortemente raccomandata la vaccinazione antinfluenzale stagionale al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale stagionale all'interno delle strutture penitenziarie.

14. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Per la pulizia degli ambienti indoor si fa rinvio al Rapporto ISS Covid-19 n. 5/2020 rev. e successive revisioni avente ad oggetto “*Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2*”.

15. ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

I detenuti, così come tutti i soggetti che “insistono” nel contesto carcere si impegnano con un patto di responsabilità per l’osservanza delle misure di prevenzione. Per questa ragione i detenuti, gli operatori penitenziari e sanitari, così come i soggetti “terzi” compresi gli educatori, i visitatori e i volontari devono essere sensibilizzati e informati da parte dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Area Sanitaria circa la necessità di eseguire tutte le misure di prevenzione. La sensibilizzazione e la formazione devono concentrarsi sul rispetto delle seguenti misure:

- evitare strette di mano, baci e abbracci;
- igiene delle mani, in particolare dopo l’utilizzo del bagno e prima di mangiare, lavaggio con acqua e sapone e asciugatura con salvietta monouso, o frizione con soluzione idroalcolica;
- igiene respiratoria: tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti o nella piega del gomito; i fazzoletti dovrebbero essere preferibilmente di carta e dovrebbero essere smaltiti in una pattumiera chiusa;
- mantenersi a distanza di almeno 1 metro dalle altre persone;
- utilizzo di mascherina sempre correttamente posizionati;
- evitare di condividere oggetti con altri residenti, come asciugamani, salviette e lenzuola, piatti, bicchieri, posate, cibo, ecc.

Per rafforzare la sensibilizzazione e la formazione del personale, dei detenuti e dei visitatori è importante utilizzare promemoria visivi come poster, cartelli, ecc.)

L’ISS ha preparato una sezione del proprio sito web dove scaricare documenti tecnici e infografiche.

E’ utile che ogni soggetto preveda momenti formativi per il proprio personale, anche eventualmente congiunti, anche attraverso materiali e corsi FAD messi a disposizione per gli operatori sanitari da parte dell’ISS, del Ministero della Salute e della Regione Veneto.

16. CONSIDERAZIONI FINALI

Per tutte le altre condizioni (es. gestione del caso sospetto, caso positivo, ecc.) si fa espresso riferimento alle precedenti linee di indirizzo vedi nota Regionale prot. n. 159451 del 17/04/2020).

I Direttori degli Istituti Penitenziari e i Dirigenti delle Aziende ULSS dovranno osservare le seguenti linee di indirizzo che non possono essere derogate da procedure/patti locali che potranno eventualmente avvenire esclusivamente se preventivamente approvati, in maniera congiunta, dal Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria del Triveneto e dalla Regione Veneto.

Le seguenti linee di indirizzo potranno essere modificate dall’Osservatorio Regionale per la Salute in Carcere in base alle necessità e/o al variare delle indicazioni ministeriali e regionali, agli andamenti epidemiologici e alle evidenze scientifiche.